



Servizio Urbanistica- Edilizia-Sicurezza-Protezione Civile-Attività Produttive

30 settembre 2008

Prot. n. 24563

Ordinanza n. 61

Oggetto: disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio e per il commercio su aree pubbliche.

IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza n. 37 del 26/05/2006 con la quale sono stati determinati gli orari delle attività di vendita al dettaglio ed individuate le n. 8 festività, oltre a quelle del mese di dicembre, per le quali è prevista la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura e data facoltà agli esercenti di osservare o meno il turno di chiusura infrasettimanale;

Preso atto della proposta di modifica dell'ordinanza formulata dall'Associazione provinciale UNASCOM di Treviso in data 29/06/2007, in seguito alla revisione dell'accordo sottoscritto in ambito provinciale tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, così come avvenne in prima sede di applicazione del D.Lgs. 114/98;

Visto il successivo invito a modificare l'ordinanza pervenuto da Ascom di Conegliano in data 27/08/2008, in particolare per quanto riguarda le domeniche di ottobre;

Ritenuto di recepire la proposta individuando le domeniche come indicato nell'accordo sopraccitato, lasciando inalterate le prime due domeniche di ottobre che coincidono con la Sagra paesana dello "Spiedo Gigante";

Ritenuto compatibile, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 114/98, assoggettare alla presente disciplina degli orari, anche le attività di vendita ad dettaglio su aree pubbliche, fatte salve disposizioni eventualmente difformi previste nel regolamento del mercato;

Sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti, come previsto dalla norma, mediante nota raccomandata prot. n. 22467 del 09/09/2008;

Visti gli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'art. 8 della L.R. 10 del 06/04/2001;

Vista la L.R. 13/08/2004, n. 15, in particolare le disposizioni contenute nell'art. 40 "disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale e festiva e modifica dell'art. 5 della L.R. 62/1999;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Che con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, la disciplina degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio nel territorio comunale è fissata come segue:

Articolo 1 – orari giornalieri dei negozi



Servizio Urbanistica- Edilizia-Sicurezza-Protezione Civile-Attività Produttive

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 22.00 -. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando il limite massimo di tredici ore giornaliere.
2. L'orario prescelto dall'esercente dovrà essere comunicato al Comune;
3. Tale comunicazione non è obbligatoria per gli operatori che aderiscono all'accordo congiunto stipulato tra le associazioni richiamate in premessa e che ad esso si attengono.
4. Per gli operatori del mercato comunale settimanale del sabato l'orario di vendita è fissato dalle ore 07.30 alle ore 13.30.
5. Resta salva la competenza del Sindaco a coordinare gli orari degli esercizi commerciali al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Articolo 2 – Chiusura infrasettimanale

1. Le attività di vendita al dettaglio possono effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, che sarà liberamente scelta dall'esercente.
2. Qualora l'esercente osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina o inizia alle ore 13.00 -.

Articolo 3 - Informazione al pubblico

1. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura e chiusura, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante cartelli od altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 4 – Chiusure domenicali, festive e relative deroghe

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.
2. Le otto domeniche e/o festività, oltre a quelle del mese di dicembre (ad esclusione dei giorni 25 e 26) nelle quali gli esercenti possono tenere aperti il negozio con gli orari previsti per i giorni feriali, sono le seguenti:
 - la prima domenica del periodo fissato per le vendite di fine stagione invernali;
 - la domenica precedente le Palme (impulso alla vendita di articoli primaverili);
 - domenica delle Palme;
 - le domeniche di ottobre;
 - ultima domenica di Novembre;
3. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio pubblico in caso di tre o più festività consecutive effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 nella terza festività. Nel caso in cui la festività cada di Domenica, la facoltà di apertura è spostata alla seconda festività salvo che non si tratti dei giorni 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 25 dicembre. Qualora, nell'ambito delle tre giornate festive sia prevista un'apertura facoltativa, questa deve intendersi obbligatoria per il settore alimentare.



Servizio Urbanistica- Edilizia-Sicurezza-Protezione Civile-Attività Produttive

Articolo 5 – Esclusioni

1. Non sono tenute al rispetto dei criteri elencati nella presente ordinanza le tipologie di attività elencate nell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

Articolo 6 – Sanzioni

1. Per le violazioni ai seguenti criteri di disciplina degli orari, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22, comma terzo, del D.Lgs. 114/98 e dall'art. 40 della L.R. 13/08/2004, n. 15, si applica una sanzione amministrativa di € 51,00 per il pagamento in misura ridotta.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Con l'adozione del presente provvedimento viene abrogata l'Ordinanza Sindacale n. 37 - prot. n. 13979 del 26/05/2006.
2. Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dall'Albo Pretorio comunale.

Art. 8 – Disposizione transitoria

1. In considerazione che la presente viene emanata nell'imminenza delle date previste per le aperture di ottobre, è consentito fino al 31/12/2008, previa comunicazione al Comune da presentarsi entro il 15/10/2008, che possano essere osservati gli orari previsti dalla precedente ordinanza n. 37/2006.

IL SINDACO
f.to ing. Giustino Moro